



**Schema di Regolamento per i servizi
di fognatura, collettamento e
depurazione delle acque reflue
urbane nell'Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Como**

Premessa

Con riferimento all'art. 107 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il presente elaborato costituisce il regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione da applicare nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como, dalla data di affidamento di tali servizi al Gestore d'Ambito.

Per ciò che concerne gli agglomerati di interambito, i Comuni ad essi appartenenti sono tenuti al rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento che disciplina i servizi di fognatura, collettamento e depurazione applicato nell'ATO in cui ricade l'impianto di depurazione cui vengono conferiti i reflui e i collettori a cui ci si va ad allacciare.

Si precisa inoltre che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle competenze dell'AEEGSI e si continuano ad applicarsi le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche e integrazioni.

Sommario

TITOLO I -	DISPOSIZIONI GENERALI.	6
ART. 1.	Oggetto.....	6
ART. 2.	Finalità.....	6
ART. 3.	Definizioni.....	6
ART. 4.	Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità.	9
ART. 5.	Criteri generali.	9
ART. 6.	Immissioni ammissibili e vietate.	9
ART. 7.	Immissione in fognatura di acque derivanti dal controllo del livello della falda. ..	10
ART. 8.	Attribuzione delle competenze.	10
ART. 9.	Normativa di riferimento.....	12
TITOLO II -	CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE DELLE FOGNATURE PUBBLICHE E DELLE RETI DI COLLETTAMENTO.	13
ART. 10.	Generalità e criteri di progettazione.	13
ART. 11.	Regolamentazione delle acque di prima pioggia da superfici pubbliche e della portata in tempo di pioggia.....	13
ART. 12.	Ampliamento e potenziamento della rete di fognatura.	13
TITOLO III -	DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE.	15
ART. 13.	Classificazione.	15
ART. 14.	Ammissione allo scarico.	15
ART. 15.	Obblighi di allacciamento.....	15
ART. 16.	Attivazione degli scarichi.	16
ART. 17.	Modalità di richiesta del permesso di allacciamento.....	16
ART. 18.	Rilascio del permesso di allacciamento.	17
ART. 19.	Visite tecniche / verifica delle opere.	17
ART. 20.	Esecuzione delle opere di allacciamento.....	17
ART. 21.	Oneri e spese per le opere di allacciamento.....	18
ART. 22.	Fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili.....	18
ART. 23.	Scarichi delle acque meteoriche dagli insediamenti residenziali.	19
ART. 24.	Smaltimento delle acque meteoriche derivanti da insediamenti residenziali ricadenti nelle aree di salvaguardia della captazioni idropotabili collegate ad acquedotti pubblici.	19
ART. 25.	Manufatti e criteri di controllo.....	19
TITOLO IV -	DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE.	21
ART. 26.	Campo di applicazione.	21
ART. 27.	Scarico in pubblica fognatura/rete di collettamento intercomunale e limiti d'accettabilità.	21
ART. 28.	Autorizzazione e attivazione dello scarico.	21
ART. 29.	Modalità di richiesta del permesso di allacciamento.....	21
ART. 30.	Rilascio del permesso di allacciamento.	22

ART. 31.	Visite tecniche/verifica delle opere.	22
ART. 32.	Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.	22
ART. 33.	Modalità per la richiesta dell'autorizzazione allo scarico.	22
ART. 34.	Rilascio dell'autorizzazione allo scarico.	22
ART. 35.	Deposito cauzionale.	23
ART. 36.	Smaltimento delle acque meteoriche e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia.	23
ART. 37.	Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento.	23
ART. 38.	Sversamenti accidentali.	23
ART. 39.	Validità dell'autorizzazione allo scarico e rinnovo della stessa.	23
ART. 40.	Scarichi di sostanze pericolose.	23
ART. 41.	Impianti di pretrattamento.	24
ART. 42.	Controllo degli scarichi di reflui industriali.	24
ART. 43.	Quantificazione dei volumi prelevati e scaricati.	25
ART. 44.	Manufatti di controllo ed ispezione per acque reflue industriali e / o di prima pioggia.	26
ART. 45.	Caratterizzazione qualitativa degli scarichi ai fini tariffari.	26
ART. 46.	Vasche volano e regimazione degli scarichi.	27

TITOLO V - CRITERI PER LA COSTRUZIONE ED IL CONTROLLO DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA.28

ART. 47.	Caratteristiche delle condotte adibite allo scarico in fognatura.	28
ART. 48.	Pluviali.	28
ART. 49.	Caratteristiche dei manufatti di allacciamento.	28
ART. 50.	Controllo dei lavori eseguiti dall'Utente.	29
ART. 51.	Sopralluogo tecnico.	29
ART. 52.	Verifica degli impianti privati di fognatura.	29

TITOLO VI - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ATTI A COLLETTARE LE ACQUE REFLUE E LE ACQUE METEORICHE DERIVANTI DAL DILAVAMENTO DI STRADE E PIAZZALI PRIVATI.30

ART. 53.	Impianti privati di fognatura esterna.	30
ART. 54.	Progettazione degli impianti.	30
ART. 55.	Sistema di fognatura e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia.	30
ART. 56.	Caratteristiche degli impianti privati di fognatura.	30
ART. 57.	Camerette di raccordo e ispezione negli impianti privati di fognatura.	30
ART. 58.	Manutenzione degli impianti privati di fognatura.	30

TITOLO VII - NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO.31

ART. 59.	Esecuzione delle opere di allacciamento.	31
ART. 60.	Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento.	31
ART. 61.	Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti.	31
ART. 62.	Servitù.	31
ART. 63.	Divieto di estensione degli allacciamenti.	31
ART. 64.	Manutenzione delle opere di allacciamento e delle fognature.	32
ART. 65.	Disattivazione degli allacciamenti esistenti.	32

ART. 66.	Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento.....	32
ART. 67.	Allacciamento per più insediamenti.	32
ART. 68.	Responsabilità per interruzioni del servizio e reflussi.....	33
TITOLO VIII -	DISPOSIZIONI TARIFFARIE.	34
ART. 69.	Disposizioni tariffarie a carico delle utenze allacciate alla rete di acquedotto. ...	34
ART. 70.	Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che si approvvigionano con fonti autonome.	34
ART. 71.	Disposizioni tariffarie in caso di perdite di acqua negli insediamenti allacciati alla rete di Pubblico Acquedotto.....	34
ART. 72.	Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che recuperano acqua meteorica.....	34
ART. 73.	Disposizioni tariffarie per scarichi di tipo industriale.....	34
TITOLO IX -	SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	35
ART. 74.	Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari riguardanti gli scarichi di acque reflue domestiche allacciate alla rete fognaria comunale e/o intercomunale.....	35
ART. 75.	Sanzioni e situazioni irregolari di scarico di acque reflue industriali.....	35
ART. 76.	Responsabilità e risarcimento per danni.....	35
ART. 77.	Controversie.....	35
ART. 78.	Validità del regolamento.....	35
ART. 79.	Approvazione e modifiche al regolamento.	35
ART. 80.	Entrata in vigore.....	35

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. Oggetto.

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- stabilire le linee guida generali per il controllo ed il miglioramento del servizio di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue urbane immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti di depurazione sui quali esercita la competenza territoriale l'Ufficio d'Ambito di Como;
- stabilire le norme tecniche e le prescrizioni che disciplinano gli scarichi delle acque reflue domestiche immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- stabilire le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione che disciplinano gli scarichi delle acque reflue industriali immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- stabilire le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione che disciplinano gli scarichi delle acque di prima e seconda pioggia immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione, ai sensi della normativa regionale vigente;
- tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura, della rete dei collettori intercomunali e degli impianti di depurazione;
- disciplinare le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di allacciamento e dare delle indicazioni generali relativa all'iter da seguire per l'autorizzazione allo scarico in fognatura, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- disciplinare le competenze in fatto di controllo e sorveglianza degli scarichi;
- stabilire le disposizioni tecniche relative allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio contaminate e non contaminate.

ART. 2. Finalità.

Le disposizioni del seguente regolamento sono finalizzate ad assicurare la corretta gestione del servizio di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue urbane immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione che fanno capo all'Ufficio d'Ambito di Como, recependo i dettami del D.Lgs. 152/06, nonché le norme emanate in materia dalla Regione Lombardia.

ART. 3. Definizioni.

Agli effetti del presente regolamento, con riferimento all'art. 74 del d.lgs. n.152/06 e s.m.i. e alla normativa regionale vigente in materia, valgono le seguenti definizioni:

- **Abitante equivalente:** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.
- **Acque di lavaggio:** le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.
- **Acque di prima pioggia:** acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.
- **Acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
- **Acque di seconda pioggia:** la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedenti le acque di prima pioggia.
- **Acque estranee:** acque provenienti da sorgenti, valletti, fossi di scolo, fontane, lavatoi, oppure provenienti da pompaggio di acque sotterranee allo scopo di contenimento della falda o di acque sorgive. Tra le acque estranee sono comprese anche quelle

derivanti dalle perdite dell'acquedotto, che vengono in tutto o in parte drenate dalle condotte fognarie..

- **Acque meteoriche di dilavamento:** la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.
- **Acque pluviali:** le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni, che generalmente non si reputano contaminate.
- **Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche:** ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e quelle individuate dalla specifica normativa regionale (R.R. n. 3/2006 – Allegato A) ed eventualmente integrate dall'autorità competente.
- **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
- **Acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da un agglomerato.
- **Agglomerato:** l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.
- **Allacciamento:** opera di collegamento tra l'insediamento da cui origina lo scarico e la rete di fognatura o di collettamento.
- **Evento meteorico:** una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento.
- **Fognatura mista o unitaria:** sistema di condotte che raccoglie e convoglia nelle medesime tubazioni le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue urbane, diverso dalla rete di collettamento intercomunale.
- **Fognatura separata:** rete di fognatura costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- **Gestore del servizio idrico integrato (di seguito Gestore):** soggetto a cui è affidata la gestione delle reti e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato e all'attuazione del piano d'ambito nell'ATO di Como.
- **Impianto centralizzato di depurazione:** complesso di opere ed apparecchiature che, mediante l'applicazione di idonee tecnologie, consente una riduzione del carico inquinante delle acque reflue convogliate dalla rete fognaria.
- **Impianto di pretrattamento:** insieme di apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a ricondurre le acque reflue, destinate allo scarico in fognatura, agli standard quali/quantitativi richiesti dal presente regolamento.
- **Impianto privato di fognatura interna o fognatura privata:** sistema di condotte realizzate negli insediamenti privati per il convogliamento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica.
- **Insedimento esistente:** insediamento per la cui realizzazione sia già stato rilasciato titolo abilitativo a costruire prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- **Insedimento nuovo:** insediamento per la cui realizzazione sia già stato rilasciato titolo abilitativo a costruire successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

- **Pozzetto di campionamento:** manufatto di adeguate dimensioni predisposto per il controllo quali/quantitativo di ogni singola tipologia di rete affluente in pubblica fognatura, ubicato subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria o nel corpo ricettore e realizzato secondo le indicazioni riportate negli appositi allegati.
- **Pozzetto o cameretta di ispezione:** manufatto di adeguate dimensioni predisposto per il controllo del funzionamento e della condizione della rete fognaria e realizzato secondo le indicazioni riportate negli appositi allegati.
- **Rete di collettamento di interambito:** sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane agli impianti di depurazione esterni al territorio dell'ATO di Como.
- **Rete di collettamento:** sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ad impianti centralizzati cui convergono reflui da più Comuni.
- **Rete di raccolta delle acque meteoriche:** l'insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio relative alle superfici scolanti.
- **Rete fognaria o fognatura pubblica:** un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
- **Scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- **Servizio Idrico Integrato (d'ora in poi SII):** il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi domestici e non domestici di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
- **Suolo:** è da considerarsi suolo l'area di superficie permeabile che consente l'assorbimento per deflusso naturale delle acque meteoriche scaricate.
- **Superficie scolante:** l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente regolamento e ai regolamenti regionali.
- **Titolare dell'allacciamento:** soggetto proprietario dell'immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell'immobile o degli immobili la cui rete di fognatura privata risulta collegata alla fognatura pubblica.
- **Trattamento appropriato:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e della normativa regionale.
- **Utente:** il soggetto destinatario del Servizio Idrico Integrato.
- **Valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.
- **Zona servita da pubblica fognatura:** area ricadente in un agglomerato in cui gli immobili, da cui si originano acque reflue domestiche o assimilate, devono essere allacciati alla fognatura pubblica.
- **Zona temporaneamente sprovvista del servizio di fognatura:** area ricadente in un agglomerato in cui gli immobili del precedente punto sono sprovvisti del servizio di fognatura pubblica, ma che verranno serviti tramite l'esecuzione di appositi interventi di estensione della rete.

ART. 4. Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità.

La quantità e la qualità degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature devono essere, in ogni caso, tali da:

- non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della pubblica fognatura, della rete di collettamento intercomunale e degli impianti di depurazione;
- preservare da eventuali danni i manufatti della rete fognaria pubblica e della rete intercomunale, le apparecchiature e le opere degli impianti centralizzati di depurazione;
- non interferire negativamente sulla funzionalità delle reti di fognatura e con il processo depurativo degli impianti stessi.

ART. 5. Criteri generali.

Gli insediamenti che scaricano acque reflue domestiche, ubicati nelle zone provviste del servizio di pubblica fognatura di un agglomerato, devono obbligatoriamente recapitare tali scarichi nella medesima, secondo le prescrizioni del presente regolamento ed in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Gli insediamenti con scarichi di tipo industriale allacciati alla pubblica fognatura devono attenersi alle disposizioni del presente regolamento, alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché alla normativa regionale vigente in materia di scarichi idrici.

Gli insediamenti che non recapitano in fognatura sono soggetti alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977, alle normative regionali vigenti e alle disposizioni contenute nei provvedimenti generali formalmente emessi dalla Provincia in materia di scarichi idrici in ambiente.

Laddove gli strumenti urbanistici lo prevedano o sia già presente o prevista una fognatura separata a servizio dell'area pertinente, i nuovi insediamenti o gli insediamenti in corso di ristrutturazione edilizia/restauro e risanamento conservativo devono prevedere un impianto privato di fognatura interna di tipo separato, che implica la realizzazione di due canalizzazioni indipendenti, una per il convogliamento delle acque reflue di scarico, da immettere obbligatoriamente in fognatura, e l'altra per la raccolta delle sole acque meteoriche non contaminate, che dovranno essere prioritariamente disperse in loco sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (mediante manufatti dispersori) ed in via subordinata in corpo d'acqua superficiale. Il convogliamento e lo scarico di acque meteoriche in fognatura è consentito solo per accertate motivazioni tecniche che non rendono praticabile lo smaltimento nelle modalità sopra riportate.

Negli insediamenti da cui si originano acque reflue industriali dovrà essere prevista una rete specifica per il convogliamento delle stesse, oltre alle reti di cui sopra.

ART. 6. Immissioni ammissibili e vietate.

Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie, ai sensi dell'art 107, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 sono sempre ammessi purché osservino le disposizioni del presente regolamento.

Non è, tuttavia, ammessa l'immissione nella pubblica fognatura e nelle reti di collettamento di sostanze che possano danneggiare i manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione. Inoltre è tassativamente vietato immettere in fognatura, attraverso le botole dei pozzetti d'ispezione o delle camerette, qualsiasi sostanza, liquida o solida, indipendentemente dalle sue caratteristiche qualitative.

In particolare è vietato immettere:

- liquidi infiammabili, esplosivi o velenosi o che possano provocare emissioni gassose di analoghe caratteristiche;
- qualsiasi rifiuto, anche di tipo liquido;
- qualsiasi scarico che possa costituire pericolo per l'incolumità degli uomini o degli animali e/o creare pubblico danno o disagio;

- ai sensi dell'art.107, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., qualsiasi sostanza solida, anche se triturrata, che possa provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti; tali sostanze sono considerate, ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 152/06, rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi o rifiuti di imballaggio.

È inoltre vietato scaricare in pubblica fognatura reflui in genere contenenti sostanze la cui concentrazione sia superiore ai limiti di emissione previsti dalla normativa e dall'autorizzazione allo scarico eventualmente vigenti.

L'immissione in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, , ai sensi della normativa vigente, trattati mediante appositi dissipatori e/o trituratori di rifiuti alimentari che ne riducono la massa in particelle sottili, è possibile solo se espressamente ammessa dal Gestore del SII, previa verifica tecnica degli impianti di depurazione e delle reti di fognatura e collettamento.

ART. 7. Immissione in fognatura di acque derivanti dal controllo del livello della falda.

Il recapito in fognatura pubblica delle acque emunte per l'abbassamento della falda è generalmente vietato, fatti salvi i casi in cui non vi siano recapiti alternativi adeguati e il Gestore esprima nulla osta, sulla base della valutazione degli impatti sulle reti fognarie e sul depuratore a servizio dell'utenza.

Per quanto riconducibile al presente regolamento, l'utente dovrà attuare le procedure specificate dalla DGR n. 35228 del 24.03.1998, così come riportate e aggiornate nell'apposita modulistica predisposta dal Gestore.

ART. 8. Attribuzione delle competenze.

Ferme restando le attribuzioni previste dalla normativa vigente e le competenze conferite all'AEEGSI, si individuano le seguenti competenze.

Il Gestore del SII, fatte salve modifiche apportate da subentrate disposizioni di legge, ha le seguenti competenze:

- Progetta e realizza le opere per il potenziamento e per l'integrazione delle reti e impianti funzionali all'erogazione e gestione del SII sulla base del programma degli interventi del Piano d'Ambito.
- Progetta e realizza gli interventi di ristrutturazione delle reti e degli impianti di fognatura del SII, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria programmata, seguendo le indicazioni presenti nel Piano d'Ambito.
- Svolge tutte le attività tecniche e amministrative relative agli appalti, contratti ed espropri; sviluppa gli studi e le ricerche, nonché le attività di formazione ed aggiornamento della cartografia specializzata (GIS).
- Effettua il controllo del regolare funzionamento delle reti di fognatura e collettamento, delle eventuali apparecchiature installate (es. sollevamenti) e dei manufatti (es. sfioratori, vasche di prima pioggia e scaricatori di piena); si occupa inoltre della verifica di eventuali perdite e delle condizioni statiche e strutturali dei manufatti con ispezioni programmate, con l'obiettivo del mantenimento delle condizioni di efficienza operativa, sicurezza e decoro.
- Effettua tutte le attività necessarie al regolare funzionamento degli impianti centralizzati di depurazione (presidio del personale, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi depurativi, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento dei fanghi, approvvigionamento dei prodotti chimici, captazione e utilizzo del biogas ove presente, etc.).
- Rilascia il permesso di allacciamento alle pubbliche fognature per gli insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate.
- Rilascia il permesso di allacciamento alle pubbliche fognature per gli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali, di prima pioggia o di dilavamento delle aree esterne.
- Si occupa degli allacciamenti delle nuove utenze.

- Elabora specifiche tecniche per la realizzazione dei manufatti di cui al presente regolamento.
- Declina e adotta tutte le modalità di attuazione del presente regolamento (modulistica per le domande di allacciamento e relativa documentazione, contratti per erogazione dei servizi, ecc...).
- Rilascia gli eventuali pareri di competenza, compresi quelli funzionali alla valutazione della compatibilità col SII degli strumenti urbanistici (PGT e varianti, piani attuativi, lottizzazioni,...).
- Esprime il parere obbligatorio per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura o nei collettori intercomunali di acque reflue industriali, di prima pioggia o di dilavamento delle aree esterne sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio d'Ambito.
- Propone all'Autorità competente i limiti di accettabilità per lo scarico in fognatura della acque reflue industriali.
- Accerta e applica il corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi di acque reflue industriali, di prima pioggia o di dilavamento delle aree esterne.
- Accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico ai fini tariffari e/o per evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e all'impianto di depurazione.
- Invia al soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura gli esiti dei controlli effettuati sugli scarichi produttivi.
- Fornisce eventuali osservazioni sugli agglomerati, così come individuati dall'Ufficio d'Ambito e collabora all'aggiornamento costante della loro perimetrazione e del carico in essi generato.

I Comuni, fatte salve modifiche apportate da subentrante disposizioni di legge, hanno le seguenti competenze:

- Forniscono osservazioni sugli agglomerati, così come individuati dall'Ufficio d'Ambito, sugli insediamenti isolati e collaborano all'aggiornamento costante delle loro aree.
- Recepiscono il presente regolamento e si obbligano ad osservarlo e a farlo osservare dai propri uffici e da chiunque sia tenuto alla sua applicazione.
- Provvedono a recepire nei propri strumenti urbanistici le disposizioni del presente regolamento.
- Convocano apposite conferenze dei servizi per la valutazione dell'attuazione di piani o programmi urbanistici (piani di lottizzazione, piani integrati di intervento,..) che abbiano ripercussioni sulle infrastrutture idriche esistenti e future.
- Realizzano direttamente o, a scapito degli oneri, tramite l'operatore privato le opere di urbanizzazione primaria di fognatura relative alle nuove zone di espansione residenziale, commerciale, artigianale e industriale.
- Emettono le ordinanze di allaccio alla fognatura, in attuazione di quanto previsto dal presente regolamento.
- Attivano i procedimenti di competenza in materia di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive (di seguito SUAP).

L'Ufficio d'Ambito, fatte salve modifiche apportate da subentrante disposizioni di legge, ha le seguenti competenze:

- Pianifica la realizzazione di nuove reti di pubblica fognatura, l'adeguamento di quelle esistenti e il potenziamento degli impianti di depurazione, verificando e aggiornando le previsioni contenute nel Piano d'Ambito, nelle modalità previste dalla Convenzione.
- In funzione della normativa vigente relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di dilavamento in pubblica fognatura, rilascia i provvedimenti e/o esprime i pareri di competenza.
- Cura l'istruttoria e rilascia la dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche degli scarichi originati dalle attività produttive di cui alla normativa nazionale e regionale.

- Adotta provvedimenti amministrativi di diffida o altri provvedimenti eventualmente di competenza.
- Effettua e programma i controlli ed applica le sanzioni amministrative nei casi previsti dalla normativa vigente sugli scarichi in fognatura.

ART. 9. Normativa di riferimento.

Il Gestore del SII, l'Ufficio d'Ambito e i Comuni, nella programmazione e realizzazione delle opere di rispettiva competenza, sono tenuti al rispetto della vigente normativa europea, nazionale e regionale, nonché delle previsioni contenute nel Piano d'Ambito della provincia di Como, nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque e nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po vigenti.

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE PUBBLICHE E DELLE RETI DI COLLETTAMENTO.

ART. 10. Generalità e criteri di progettazione.

Le pubbliche fognature devono essere allacciate alla rete di collettamento per il successivo trattamento presso gli impianti di depurazione, secondo le modalità del presente Titolo.

Nel caso di fognatura mista, prima di ogni immissione nel collettore, devono essere realizzati idonei manufatti di sfioro o scaricatori di piena dimensionati e autorizzati secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Le nuove fognature miste (dette anche unitarie) devono rispettare, sin dalla loro realizzazione, le disposizioni previste nell'Appendice G alla D.G.R. 29 marzo 2006 n. VIII/2244¹ e nel vigente Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 e s.m.i. .

Allo stesso modo, le indicazioni della citata Appendice G, devono essere rispettate nella progettazione e realizzazione delle nuove reti fognarie o nella programmazione degli adeguamenti delle reti esistenti.

E' fatto obbligo al Gestore del SII di osservare inoltre le *“Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura”* contenute nelle Norme Tecniche di attuazione allegate al Programma di Tutela ed Uso delle Acque predisposto dalla Regione Lombardia.

Salvo particolari e motivate esigenze, l'allacciamento al collettore deve avvenire in corrispondenza di una delle camerette d'ispezione esistenti e comunque nel rispetto delle disposizioni tecniche emanate dal Gestore.

Il Gestore del SII, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni dell'Amministrazione Provinciale e con comunicazione scritta al Sindaco, all'ARPA, all'Ufficio d'Ambito territorialmente competenti, e concordando tempi e modalità con l'Amministrazione Comunale e gli altri Enti interessati, potrà limitare o sospendere temporaneamente le immissioni in un collettore, quando sia necessario per ragioni tecniche legate alla manutenzione delle reti stesse o dell'impianto di depurazione e/o per cause di forza maggiore, senza che ciò comporti indennizzi, risarcimenti o altro.

ART. 11. Regolamentazione delle acque di prima pioggia da superfici pubbliche e della portata in tempo di pioggia.

Nella rete di collettamento è ammessa, previa verifica idraulica delle condotte e dei manufatti presenti sulla rete da parte del Gestore, l'immissione di acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento di superfici pubbliche, qualora particolari circostanze ne consiglino il trattamento ovvero nei casi e secondo le modalità previste all'art. 15 comma 3 e all'art. 16 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3, anziché la dispersione nel suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o, ancora in corpo d'acqua superficiale.

I sistemi di separazione e rilancio in fognatura nera delle acque di pioggia dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni previste nell'Appendice G alla D.G.R. 29 marzo 2006 n. VIII/2244 e nel vigente Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n°3.

ART. 12. Ampliamento e potenziamento della rete di fognatura.

Il Gestore del SII, prima di realizzare nuove reti, ampliamenti, potenziamenti o rifacimenti delle reti esistenti e già allacciate al collettore, deve informare l'Ufficio d'Ambito e confrontarsi con il Comune territorialmente interessato, nelle modalità stabilite dal Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione.

Ai sensi dell'art. 157 del d.lgs. n. 152/2006, gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del SII in attuazione delle proprie previsioni urbanistiche, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito, reso dall'Ufficio d'Ambito, e di

¹ Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque – Appendice G (DIRETTIVE IN ORDINE ALLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI FOGNATURA).

compatibilità con le reti del SII già esistenti, reso dal Gestore, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione, così come stabilito dalla Convenzione di affidamento.

Il Comune ha l'obbligo di richiedere un parere preventivo all'Ufficio d'Ambito e al Gestore ogni qualvolta siano introdotte modifiche alla perimetrazione di un agglomerato, mediante apposita istanza laddove si attui lo strumento urbanistico o ne siano introdotte varianti. In questo caso il parere preventivo deve essere richiesto all'inizio dell'iter procedurale ed in tutte le fasi successive che comportino delle variazioni in aumento degli abitanti serviti (ad es. in recepimento di osservazioni).

Nell'ambito di interventi edilizi avviati in attuazione degli strumenti urbanistici comunali, per la costruzione dei tratti fognari a servizio degli stessi e realizzati dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione o in osservanza di apposita convenzione o norme comunali, bisogna fare riferimento alle procedure previste al Titolo V del presente regolamento, per le parti che vanno a normare il controllo in fase di realizzazione, collaudo e presa in capo della fognatura da parte del Gestore del servizio interessato (collettamento o fognatura).

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE.

ART. 13. Classificazione.

Sono considerate acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale, da servizi e da ogni altro insediamento purché derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, comunque definite dalla normativa vigente.

Ai fini della disciplina degli scarichi in fognatura di cui al presente regolamento, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue elencate all'art. 101, comma 7, del d.lgs. n.152/06 s.m.i. , quelle indicate dalla specifica normativa regionale e quelle eventualmente individuate dall'Ufficio d'Ambito.

ART. 14. Ammissione allo scarico.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in pubblica fognatura e nelle reti di collettamento sono sempre ammessi, purché osservino le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 15. Obblighi di allacciamento.

Ai sensi della normativa regionale vigente, nelle parti di agglomerato servite dalle reti di pubblica fognatura, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alle reti stesse.

Le norme che disciplinano gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla fognatura sono stabilite nel d.lgs. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale vigente.

Con l'aggiornamento delle suddette zone, effettuato ad ogni ampliamento della rete fognaria, il Comune, in base alle disposizioni regionali vigenti¹, valuta e stabilisce i tempi per l'esecuzione o l'adeguamento degli allacciamenti riguardanti gli scarichi esistenti. Superati i tempi stabiliti, il Comune diffiderà i titolari degli insediamenti interessati, mediante specifica ordinanza da inviare per conoscenza anche all'Ufficio d'Ambito e al Gestore, affinché provvedano all'allaccio.

Laddove, all'interno di un agglomerato, la realizzazione di un sistema di collettamento non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, l'utente dovrà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale garantito dalle acque reflue urbane convogliate al sistema di collettamento dell'agglomerato in cui l'insediamento ricade.

Tale situazione dovrà essere obbligatoriamente comunicata e condivisa con l'Ufficio d'Ambito per le valutazioni di competenza. I requisiti per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di tali sistemi devono assicurare quanto stabilito dal punto 7 - Allegato A - della DGR 12.12.2013 - n. X-1086 e s.m.i. . Tale sistema può essere usato solo dopo una valutazione caso per caso e giustificato da assenza di beneficio ambientale nell'avere un sistema di collettamento o se il sistema di collettamento implicherebbe un costo eccessivo, supportando la decisione con un'apposita analisi costi benefici da predisporre sulla base di appositi criteri definiti dal Gestore e approvati dall'Ufficio d'Ambito, previa la verifica dell'autorizzabilità dello scarico in ambiente da parte dell'Ente competente.

Qualora un insediamento ricada in una porzione di agglomerato temporaneamente sprovvista del servizio di pubblica fognatura e sia già provvisto di un trattamento appropriato conforme alle disposizioni nazionali e regionali, l'Ente competente rilascerà l'eventuale autorizzazione allo scarico in ambiente delle acque reflue depurate, prescrivendo l'allacciamento e dismissione del presidio depurativo quando l'area verrà servita dalla fognatura.

¹ I tempi sono fissati in due anni, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del R.R. 3/06, a condizione che gli scarichi in esercizio con recapito in ambiente siano regolarmente autorizzati dalla Provincia. In caso contrario, trattandosi di scarichi abusivi, devono essere immediatamente allacciati alla rete fognaria, con ordinanza i cui tempi di esecuzione possono essere stabiliti dal Comune.

ART. 16. Attivazione degli scarichi.

Per le acque reflue domestiche l'autorizzazione allo scarico è sostituita dal permesso di allacciamento alla pubblica fognatura o al collettore intercomunale.

Per gli scarichi assimilabili dovrà essere attivata la procedura prevista dalla normativa vigente.

Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del permesso di allacciamento.

ART. 17. Modalità di richiesta del permesso di allacciamento.

La domanda di allacciamento, redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore, deve essere presentata al Gestore del SII dal titolare dello scarico delle acque reflue domestiche o assimilate.

Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi con scarico di acque reflue assimilate a quelle domestiche, la domanda di allacciamento va effettuata secondo le modalità descritte nell'art. 28 del presente regolamento. Il Gestore successivamente si avvale della facoltà di effettuare controlli per comprovare l'effettiva assimilabilità dello scarico.

Gli allacciamenti devono essere realizzati unicamente alla pubblica fognatura. Solo in casi particolari e motivati da valide ragioni tecniche, economiche e giuridiche, qualora ricorrano circostanze che non consentono il recapito di scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, il Gestore può concedere il permesso di allacciamento direttamente al collettore. L'allacciamento dovrà di norma avvenire in una cameretta esistente o dovrà essere realizzata apposita cameretta nel punto di allacciamento ad opera del Gestore del SII e a spese del richiedente.

La domanda di allacciamento deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnica che, salvo successive modifiche, avrà il seguente contenuto minimo:

- estratto mappa cartografico (CTR o ortofoto) e di PGT, in scala adeguata con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento e delle aree di salvaguardia come definite dall'art. 94 del D.lgs. n. 152/2006, da presentare in formato consono, con indicazione delle strade e delle vie comunali.
- indicazione dell'agglomerato in cui è compreso l'intervento, con l'indicazione del numero di Abitanti Equivalenti che, grazie all'allaccio, vengono collegati alla pubblica fognatura.
- planimetria dell'insediamento in scala opportuna (scala 1:100 / 1:500 / 1:1000), con indicati:
 - la rete di approvvigionamento idrico in colore nero, con indicazione dei diametri e dei materiali relativi alle tubazioni;
 - la rete di scarico delle acque reflue domestiche in colore verde, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
 - la rete di smaltimento delle acque meteoriche in colore azzurro, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
 - la posizione degli eventuali pozzi dispersori delle acque meteoriche, con indicazione della dimensione;
 - la posizione di tutti i manufatti fognari eventualmente presenti (fosse settiche, vasche Imhoff, pozzetti d'ispezione, ecc. con indicazione delle dimensioni);
 - la posizione del pozzetto sifonato di ispezione, posto al limite della proprietà privata;
 - il punto di immissione in pubblica fognatura/collettore, precisando se trattasi di rete fognaria mista o separata e se l'allacciamento avviene in cameretta esistente;
 - il calcolo della superficie fondiaria del lotto e della superficie impermeabile dell'area di intervento (tetti, corselli, viali d'accesso, parcheggi, etc.), con dimostrazione analitica;

- le quote altimetriche essenziali del piano campagna e di quello stradale, del tubo da allacciare e del piano di scorrimento della fognatura/collettore;
- indicazione della destinazione d'uso dei locali interni e delle aree esterne;
- particolare quotato, delle opere di innesto nella cameretta di allacciamento (scala 1:20 min.), con indicazione del diametro e del tipo di materiale del tubo di scarico e della sua quota rispetto al piano di scorrimento della fognatura/collettore ed al piano di calpestio;
- copia del Permesso a Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità dell'intervento edilizio che origina lo scarico, oppure copia della richiesta inoltrata, nonché indicazione dei dati catastali relativi all'insediamento;
- estremi del contratto di somministrazione di acqua potabile o copia dell'ultima bolletta ricevuta, se disponibili.

La domanda e tutti gli elaborati (da presentare su supporto informatico), dovranno essere firmati dal proprietario dell'insediamento e da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, che assume anche le funzioni di Direttore dei Lavori.

ART. 18. Rilascio del permesso di allacciamento.

Salvo il caso di motivato diniego o la necessità di acquisire integrazioni della documentazione presentata, il permesso di allacciamento alla fognatura o al collettore intercomunale viene rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza dal Gestore, ove non diversamente specificato nella Carta dei Servizi.

Il permesso di allacciamento è rilasciato qualora le opere relative all'impianto privato di fognatura e al condotto di allacciamento siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.

In ogni caso, il permesso di allacciamento decade in mancanza del Permesso a Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità dell'intervento edilizio che origina lo scarico.

Prima del rilascio del permesso di allacciamento, il richiedente dovrà versare al Gestore, un contributo "una tantum" per le spese tecnico-amministrative sostenute per la pratica e per l'eventuale realizzazione dell'allacciamento, come quantificato nell'apposito documento proposto dal Gestore e approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Il Gestore invia al Comune competente per territorio e, per conoscenza, anche all'Ufficio d'Ambito, una copia del permesso rilasciato.

ART. 19. Visite tecniche / verifica delle opere.

Il Gestore ha la facoltà di effettuare i controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza agli elaborati di progetto approvati, segnalando all'Utente e/o al Direttore dei Lavori, di cui all'art. 17, l'eventuale necessità di adeguamento.

Nel caso di comprovate e gravi irregolarità può essere sospeso o annullato il permesso per le opere di allacciamento.

Eventuali variazioni agli elaborati di progetto approvati con il permesso devono essere nuovamente autorizzate dal Gestore, previa richiesta scritta dell'Utente.

Deve essere data comunicazione al Gestore, con anticipo di almeno 15 giorni, del giorno di inizio dei lavori di allacciamento.

L'Utente è comunque obbligato, prima della attivazione dello scarico, a presentare al Gestore esauriente documentazione fotografica dell'innesto realizzato alla fognatura o al collettore.

Il soggetto Gestore ha facoltà di effettuare successivi controlli, al fine di verificare l'effettiva conformità delle opere di allacciamento e dello scarico a quanto dichiarato.

ART. 20. Esecuzione delle opere di allacciamento.

L'esecuzione delle opere di allacciamento è di esclusiva responsabilità del richiedente il permesso di allacciamento, ad eccezione degli interventi consistenti nella perforazione della cameretta o della tubazione, eventuale realizzazione di cameretta ove richiesta e non esistente, nonché dell'ultimo tratto di tubazione di collegamento tra la tubazione privata e la rete pubblica, che verranno realizzati con la supervisione del Gestore. Il relativo costo è funzione delle caratteristiche

dell'allacciamento e viene determinato sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento. Restano a carico del richiedente tutte le opere a monte del punto del tratto di collegamento sopra indicato.

L'allacciamento alla rete intercomunale deve avvenire esclusivamente in corrispondenza di una cameretta di ispezione. Il Gestore potrà rilasciare speciali deroghe a tale prescrizione, per comprovate difficoltà tecniche o per ragioni economiche a raggiungere la cameretta più prossima, purché sia garantita ugualmente l'ispezionabilità dell'allacciamento, mediante soluzioni tecniche prescritte dal Gestore.

Le opere a monte del punto di allacciamento degli scarichi sono eseguite da un'impresa scelta dal richiedente l'allaccio, il quale può decidere di far effettuare i lavori al Gestore stesso. In tal caso, le spese di allacciamento verranno preventivamente calcolate e liquidate al Gestore dal richiedente il permesso, sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento. Durante la realizzazione dei lavori deve essere garantita la possibilità di accesso e ispezione ai manufatti a tecnici del Gestore o a personale da esso preposto all'attività di verifica.

Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture fognarie dall'impresa scelta dal titolare dell'allaccio, il ripristino della corretta funzionalità dei collettori sarà effettuato dal Gestore, con spese interamente a carico del richiedente l'allaccio.

Per l'esecuzione delle opere di allacciamento alle pubbliche fognature si rimanda alle disposizioni contenute nei Titoli V e VI del presente regolamento.

ART. 21. Oneri e spese per le opere di allacciamento.

L'esecuzione delle opere di allacciamento è di esclusiva responsabilità del richiedente il permesso di allacciamento, ad eccezione degli interventi consistenti nella perforazione della cameretta o della tubazione, eventuale realizzazione di cameretta ove richiesta e non esistente. Il relativo costo è funzione delle caratteristiche dell'allacciamento e viene determinato sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento.

L'allacciamento alla rete intercomunale deve avvenire esclusivamente in corrispondenza di una cameretta di ispezione. Il Gestore potrà rilasciare speciali deroghe a tale prescrizione, per comprovate difficoltà tecniche o per ragioni economiche a raggiungere la cameretta più prossima, purché sia garantita ugualmente l'ispezionabilità dell'allacciamento, mediante soluzioni tecniche prescritte dal Gestore.

Le opere a monte del punto di allacciamento degli scarichi sono eseguite da un'impresa scelta dal richiedente l'allaccio, il quale può decidere di far effettuare i lavori al Gestore stesso. In tal caso, le spese di allacciamento verranno preventivamente calcolate e liquidate al Gestore dal richiedente il permesso. Durante la realizzazione dei lavori deve essere garantita la possibilità di accesso e ispezione ai manufatti a tecnici del Gestore o a personale da esso preposto all'attività di verifica.

Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture fognarie dall'impresa scelta dal titolare dell'allaccio, il ripristino della corretta funzionalità dei collettori sarà effettuato dal Gestore, con spese interamente a carico del richiedente l'allaccio.

Per l'esecuzione delle opere di allacciamento alle pubbliche fognature si rimanda alle disposizioni contenute nei Titoli V e VI del presente regolamento.

ART. 22. Fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili.

Laddove la normativa vigente lo permetta, sussiste l'obbligo, per i nuovi scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate recapitanti in fognatura mista, dell'installazione di fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili a monte dell'immissione in fognatura.

È facoltà del Gestore derogare a quanto suddetto al fine di garantire l'ottimale funzionamento del processo depurativo o qualora venga comprovata l'impossibilità tecnica della posa di tali manufatti. La messa in opera di tali presidi depurativi è obbligatoria anche per gli insediamenti che richiedono il permesso di allacciamento in sede di ristrutturazione e ampliamento.

È ammessa l'immissione di acque reflue domestiche senza chiarificazione quando lo scarico avviene direttamente nel collettore intercomunale, ovvero nelle condotte adibite al convogliamento delle acque nere, qualora la rete sia di tipo separato fino al conferimento

all'impianto di depurazione; resta fermo l'obbligo di acquisizione del permesso di allacciamento rilasciato dal Gestore. Nei casi di tratti di rete separata che più a valle si innestano su reti miste, permane l'obbligo di installazione dei sistemi di chiarificazione, fatte salve specifiche valutazioni del Gestore e previo parere favorevole della Provincia, in ordine alla compatibilità del ricettore finale degli scarichi relativi ai tratti di rete mista.

ART. 23. Scarichi delle acque meteoriche dagli insediamenti residenziali.

Laddove la normativa vigente lo permetta, le acque meteoriche di dilavamento dei tetti e delle superfici impermeabilizzate degli insediamenti residenziali non soggette ad essere contaminate devono essere, di norma, disperse in loco, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati e, in via subordinata, in corpo idrico superficiale. In ultima analisi, nel caso in cui l'insediamento sia situato in zona servita da fognatura pubblica di tipo separato, e per comprovate difficoltà alla dispersione nei modi sopra menzionati, le acque meteoriche possono essere convogliate nelle condotte adibite al convogliamento delle acque bianche, con limite di portata indicato dal Gestore.

Compatibilmente con gli strumenti urbanistici vigenti, la portata meteorica ammessa in fognatura dovrà essere limitata, anche con l'adozione di vasche volano, al fine di realizzare la laminazione di eventuali piene. Per realizzare ciò la portata ammessa in fogna dovrà avere un valore tale da preservare la corretta funzionalità della fognatura stessa e, in ogni caso, contenuto entro il limite massimo di 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, comunque fatte salve eventuali prescrizioni del Gestore.

ART. 24. Smaltimento delle acque meteoriche derivanti da insediamenti residenziali ricadenti nelle aree di salvaguardia della captazioni idropotabili collegate ad acquedotti pubblici.

Sussiste l'obbligo di smaltimento in fognatura delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento di piazzali e strade degli insediamenti residenziali ubicati nelle zone di rispetto dei pozzi per l'approvvigionamento idrico, ai sensi dell'art. 94, comma 4 lettere d), del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Nei casi sopra detti si potrà autorizzare anche lo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura, secondo i criteri descritti al precedente art. 22.

Secondo quanto disposto dalla DGR n. 7/12693 del 10.04.2003, nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto è in generale opportuno evitare la dispersione delle acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo. Si precisa che, ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. n. 152/2006 e della normativa regionale vigente, all'interno delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili è possibile recapitare in ambiente le sole acque meteoriche non contaminate drenate dalle coperture. La loro dispersione non dovrà però avvenire con pozzi perdenti.

In presenza di specifiche determinazioni da parte delle Aziende Sanitarie Locali o dell'ARPA, potrà essere imposto, a singoli insediamenti, l'obbligo di smaltimento in fognatura o nel collettore intercomunale di tutte le acque meteoriche. In questo caso, in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle fognature di valle, il Gestore potrà imporre limiti di portata.

ART. 25. Manufatti e criteri di controllo.

È obbligatorio, per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, l'installazione di un pozzetto sifonato di controllo, da posizionare a monte dell'allacciamento in pubblica fognatura o del collettore intercomunale e a valle di tutte le immissioni relative all'insediamento interessato.

Tale pozzetto deve essere:

- posto sul limite interno della proprietà privata;
- realizzato in conformità degli appositi allegati tecnici predisposti dal Gestore e comunque deve avere dimensioni minime tali da consentire l'agevole accesso alla tubazione;
- essere dotato di un chiusino facilmente asportabile;

- essere idoneo a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di misurazione eventualmente prescritte in sede di autorizzazione all'allaccio. Tali apparecchiature dovranno essere mantenute in perfetto stato di cura a spese del titolare dello scarico.

Il Gestore del SII non risponde di allagamenti dovuti ad eventuali rigurgiti della fognatura a valle, per tale motivo dovrà essere valutata la possibilità di installare idonea valvola di non ritorno sulla rete privata.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del d.lgs. n.152/06 e s.m.i. il Gestore è autorizzato ad effettuare in qualunque momento tutte le ispezioni ed i prelievi ritenuti necessari al fine di accertare le condizioni che determinano lo scarico.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE.

ART. 26. Campo di applicazione.

Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali ricadenti nelle zone servite da pubbliche fognature e recapitanti nelle medesime.

Le disposizioni della presente sezione si applicano, inoltre, agli insediamenti produttivi in genere, per quanto concerne le modalità di smaltimento delle acque meteoriche.

ART. 27. Scarico in pubblica fognatura/rete di collettamento intercomunale e limiti d'accettabilità.

Le acque reflue industriali che vengono scaricate in fognatura, devono essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente, ai sensi dell'Art. 107 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e delle norme regionali.

Su motivata richiesta del titolare dello scarico industriale potranno essere autorizzate deroghe temporanee, per le immissioni in pubblica fognatura o nella rete intercomunale. Tali deroghe potranno essere prese in considerazione solo se l'impianto di depurazione centralizzato è in grado di garantire il rispetto dei limiti allo scarico finale, definiti per tali parametri anche alla luce delle autorizzazioni allo scarico in ambiente rilasciate dalla Provincia.

Nell'esercizio delle proprie esclusive competenze, il Gestore può richiedere all'Autorità Competente l'applicazione di limiti più restrittivi da parte dell'Utente, sulla base di apposita procedura, proposta dal Gestore stesso.

Le acque reflue che non hanno subito alterazioni in conseguenza del loro utilizzo nei cicli produttivi devono in via prioritaria essere riciclate. Qualora tale soluzione non sia praticabile per cause tecniche, esse devono essere recapitate nelle acque superficiali, ovvero scaricate in fognatura, previa acquisizione dell'autorizzazione allo scarico da parte degli Enti competenti, fermo restando il rispetto dei limiti di accettabilità previsti per gli scarichi nei corpi ricettori finali.

Gli scarichi di origine domestica (bagni, cucine, mense, ecc) derivanti da insediamenti industriali e/o produttivi devono attenersi alle prescrizioni del Titolo III del presente regolamento.

ART. 28. Autorizzazione e attivazione dello scarico.

Gli scarichi di acque reflue industriali devono sempre essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Gli scarichi possono essere attivati esclusivamente dopo il rilascio dell'autorizzazione nonché del permesso di allacciamento.

Prima dell'eventuale richiesta dell'autorizzazione allo scarico in fognatura e del permesso di allaccio, l'utente può richiedere un parere preliminare all'autorità competente in merito all'esecuzione di nuove opere funzionali allo scarico in fognatura o in collettore.

ART. 29. Modalità di richiesta del permesso di allacciamento.

La domanda di allacciamento, redatta su apposito modello predisposto dal Gestore, deve essere presentata dall'Utente da cui si origina lo scarico di acque reflue industriali al Gestore. Di tale domanda deve essere inviata copia digitale anche all'Ufficio d'Ambito.

La domanda di allacciamento deve essere corredata dalla documentazione tecnica specificata nell'apposita modulistica, predisposta dal Gestore e approvata dall'Ufficio d'Ambito.

La domanda e tutti gli elaborati (da presentare su supporto informatico e in copia cartacea), dovranno essere firmati dall'Utente e da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, che assume anche le funzioni di Direttore dei Lavori. Per ciò che concerne la copia su supporto digitale che deve essere inviata all'Ufficio d'Ambito per conoscenza, sarà sufficiente che venga firmata la nota di trasmissione dal proprietario dell'insediamento e dal tecnico che assume la carica di Direttore dei Lavori.

ART. 30. Rilascio del permesso di allacciamento.

Salvo il caso di motivato diniego, o la necessità di acquisire integrazioni della documentazione presentata, il permesso di allacciamento alla fognatura o al collettore intercomunale è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza dal Gestore, ove non diversamente specificato nella Carta dei Servizi.

Il permesso di allacciamento è rilasciato qualora le opere relative all'impianto privato di fognatura e al condotto di allacciamento siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.

In ogni caso, il permesso di allacciamento decade in mancanza del Permesso a Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità dell'intervento edilizio che origina lo scarico.

Per il ritiro del permesso, il richiedente dovrà versare al Gestore un contributo "una tantum" per le spese tecnico-amministrative sostenute per la pratica e per la eventuale realizzazione dell'allacciamento.

Detto contributo sarà calcolato in base alle tariffe adottate dal Gestore nell'esercizio autonomo delle proprie competenze gestionali e comunque in conformità a quanto previsto dall'Autorità competente.

Il Gestore invia al Comune competente per territorio e, per conoscenza, all'Ufficio d'Ambito una copia su supporto informatico del permesso rilasciato.

ART. 31. Visite tecniche/verifica delle opere.

Il Gestore ha la facoltà di effettuare i controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza agli elaborati di progetto approvati, segnalando all'Utente o a chi di competenza l'eventuale necessità di adeguamento.

Nel caso di comprovate e gravi irregolarità può essere sospeso o annullato il permesso per le opere di allacciamento.

Eventuali variazioni agli elaborati di progetto approvati con il permesso dovranno essere nuovamente autorizzate dal Gestore, previa richiesta scritta del titolare dello scarico industriale.

Deve essere data comunicazione al Gestore, con anticipo di almeno 30 giorni, del giorno di inizio dei lavori di allacciamento, ove non diversamente specificato nella Carta dei Servizi.

Il Gestore ha facoltà di effettuare successivi controlli, al fine di verificare l'effettiva conformità delle opere di allacciamento e dello scarico a quanto dichiarato.

ART. 32. Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.

In merito all'esecuzione delle opere di allacciamento e dei relativi oneri si rimanda a quanto già specificato per gli scarichi domestici nel Titolo III. È di esclusiva responsabilità del richiedente il permesso di allacciamento..

ART. 33. Modalità per la richiesta dell'autorizzazione allo scarico.

La domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura o nella rete intercomunale di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia e di lavaggio soggette alla normativa regionale deve essere presentata su apposita modulistica, predisposta allo scopo dal soggetto competente, in piena attuazione della normativa nazionale e regionale vigente.

ART. 34. Rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura o nella rete intercomunale di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e di lavaggio soggette alla normativa regionale è rilasciata dal soggetto competente, individuato dalla normativa nazionale e regionale vigente, al titolare dello scarico.

Il titolare allo scarico è tenuto a mantenere presso lo stabilimento/attività produttiva l'autorizzazione allo scarico e tutta la documentazione ad essa allegata e metterla a disposizione degli organi preposti al controllo e al Gestore, quando richiesto.

ART. 35. Deposito cauzionale.

Il titolare dell'insediamento a cui è stata rilasciata apposita autorizzazione allo scarico è tenuto al versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, a garanzia dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelle contenute nell'autorizzazione stessa o dall'Autorità competente.

ART. 36. Smaltimento delle acque meteoriche e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia.

Gli insediamenti industriali e produttivi individuati dalla normativa regionale (compresi quelli con scarichi di sole acque reflue domestiche o assimilabili) nei quali è obbligatoria la separazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle superfici adibite a piazzali e strade, potranno scaricare tali acque, unitamente alle acque di lavaggio delle medesime superfici, nella rete fognaria, fermo restando il rispetto dei limiti di accettabilità previsti per lo scarico e la verifica della capacità idraulica della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.

Lo scarico in fognatura delle acque sopra descritte dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente.

Il sistema di separazione e pretrattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere realizzato secondo quanto descritto dagli allegati tecnici predisposti dal Gestore e approvati dall'Ufficio d'Ambito.

Ai sensi della normativa vigente potrà essere richiesto l'esonero dall'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia qualora adeguatamente giustificato. In tal caso dovrà essere individuato un diverso recapito dalla pubblica fognatura per tutte le acque meteoriche.

Qualora debbano essere scaricate in pubblica fognatura anche le acque di seconda pioggia il Gestore del SII potrà definire limiti di portata in funzione delle caratteristiche degli impianti a valle.

ART. 37. Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento.

In tutti gli edifici e insediamenti devono essere adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche. In particolare sono vietati gli accumuli di materie prime, prodotti, sottoprodotti e rifiuti quando non adeguatamente protetti contro il dilavamento.

ART. 38. Sversamenti accidentali.

Qualora si verificano eventi accidentali che implicano lo sversamento in fognatura di acque reflue o sostanze in quantità e/o qualità incompatibili con i dettami del presente regolamento e dell'autorizzazione allo scarico vigente, il titolare dello scarico deve adottare le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni all'impianto centralizzato di depurazione e alla rete di fognatura, dandone immediata comunicazione al Gestore del SII, al Comune competente per territorio, all'ARPA, alla Provincia e all'Ufficio d'Ambito.

ART. 39. Validità dell'autorizzazione allo scarico e rinnovo della stessa.

Per quanto concerne la validità e le modalità di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue normate dal presente Titolo, si rimanda alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

ART. 40. Scarichi di sostanze pericolose.

Si applicano integralmente le norme contenute negli artt. 108, 124 (comma 8), 131 e all'allegato 5 (parte III) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché tutte le norme contenute nei regolamenti attuativi emanati in materia dalla Regione Lombardia.

Si considerano presenti sostanze pericolose all'interno dello scarico di acque reflue industriali qualora si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- utilizzate nel ciclo produttivo (ivi compresi tutti gli impianti complementari al ciclo produttivo stesso) e con contatto diretto con le acque di scarico e/o con possibile contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento;

- rilevabili analiticamente nello scarico.

Non sono da considerarsi scarichi con sostanze pericolosi quelli derivanti da eventi accidentali.

ART. 41. Impianti di pretrattamento.

In presenza di reflui industriali non compatibili con i valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito (art. 107 del D.Lgs. 152/06) ammessi per lo scarico in fognatura dovranno essere previsti idonei pretrattamenti, fatte salve eventuali deroghe autorizzate specificatamente e compatibilmente coi limiti di accettabilità degli impianti di depurazione centralizzati.

L'utilizzo degli impianti di pretrattamento deve avvenire in modo tale da assicurare, per qualunque condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

A richiesta del soggetto interessato, nel caso di pretrattamenti di tipo biologico, il Gestore esprime un parere tecnico sulle modalità di avvio del pretrattamento stesso. Le modalità, i limiti e la durata della suddetta fase di avvio sono inseriti nel provvedimento di autorizzazione allo scarico.

Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento degli impianti di pretrattamento, anche per attività di manutenzione, deve essere tempestivamente comunicata al Gestore del SII e al soggetto che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

L'autorità competente, sentito il Gestore, può definire tempi e modalità di scarico, anche in deroga all'obbligo previsto dal secondo e terzo periodo del presente articolo, per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti.

Se nelle acque scaricate sono presenti le sostanze di cui alla Tab. 5 dell'All. 5 Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006, l'attività dei relativi cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento deve essere sospesa in caso di superamento delle concentrazioni dei limiti allo scarico.

In relazione a specifici disservizi degli impianti di pretrattamento che potrebbero pregiudicare la funzionalità delle fognature e/o dell'impianto centralizzato di depurazione, il Gestore può prescrivere all'utente l'adozione di tutte le necessarie cautele (tra cui anche il fermo dei cicli tecnologici) finalizzate al ripristino della corretta funzionalità dei pretrattamenti.

ART. 42. Controllo degli scarichi di reflui industriali.

Ferma restando la competenza degli organi istituzionali in materia e dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore può in qualunque momento effettuare ispezioni, controlli, verifiche, campionamenti, misure e quanto ritenuto utile, al fine di:

- garantire la corretta gestione delle reti di pubblica fognatura/collettamento e degli impianti centralizzati di depurazione;
- accertare le condizioni di manutenzione e funzionamento degli impianti privati di fognatura;
- accertare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- caratterizzare qualitativamente e quantitativamente gli scarichi industriali, anche ai fini tariffari.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste, utili a caratterizzare lo scarico, e deve inoltre consentire l'accesso, all'interno dell'insediamento, al personale del Gestore.

Il personale del Gestore è tenuto alla riservatezza delle informazioni legate ai processi produttivi coperti dal segreto industriale.

Il Gestore segnala periodicamente all'Ufficio d'Ambito le inosservanze al presente regolamento e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico che possono incidere sulla corretta funzionalità delle fognature, dei collettori e dell'impianto di depurazione.

Qualora a seguito dei controlli venisse accertato il superamento dei limiti per i parametri di cui alla Tab. 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 verrà inviata da parte del Gestore tempestiva comunicazione all'utenza interessata, all'Ufficio d'Ambito, all'Amministrazione Provinciale, all'ARPA e alla Procura.

Nel caso in cui il superamento riguardasse invece parametri diversi da quelli di cui alla Tab. 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 verrà inviata una comunicazione alla utenza, con richiesta di chiarimenti in merito all'episodio, all' Ufficio d'Ambito ed all'Amministrazione Provinciale.

ART. 43. Quantificazione dei volumi prelevati e scaricati.

Tutti gli utenti che recapitano gli scarichi nella pubblica fognatura e che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto (pozzi privati, derivazioni da corpi d'acqua superficiali, recupero di acque meteoriche, ecc.), anche se rientranti nella previsione dell'art. 93 del R.D. n. 1775/1933 (usi domestici di acque sotterranee) sono tenuti, a proprie spese, all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate. Tali utenti sono tenuti, altresì, ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando, periodicamente e a proprie spese, la manutenzione necessaria.

Sono comunque fatte salve le prescrizioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità competente in materia di concessione di derivazione di acque pubbliche.

Nei casi previsti dalla normativa per i quali non sia necessaria la concessione di derivazione d'acqua (art. 93 del R.D. 1775/1933), devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- L'installazione dei contatori deve avvenire a seguito di preventivi accordi con il Gestore, che verifica l'idoneità tecnica dell'impianto e dell'apparecchio proposto e procede poi all'apposizione del sigillo di controllo che non potrà essere manomesso se non previa autorizzazione.
- Prima dell'attivazione degli attingimenti, gli interessati dovranno tassativamente comunicare al Gestore:
 - il tipo di contatore installato,
 - la marca,
 - la matricola,
 - il numero di cifre,
 - il diametro della tubazione di presa.
- È vietato effettuare derivazioni "by-passando" il misuratore senza la preventiva autorizzazione del Gestore.

In caso di guasto del misuratore, fatte salve le prescrizioni specifiche previste negli eventuali provvedimenti dell'Autorità competente alla concessione di derivazione, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all'utente il consumo massimo riscontrato nei periodi precedenti, o immediatamente successivi o, ancora, stimato in base ai dati disponibili.

Ai fini del computo della tariffa di fognature e depurazione, il Gestore potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di quantificare il volume scaricato in maniera diretta tramite un misuratore di portata allo scarico, o in maniera indiretta tramite i misuratori di portata sulle fonti di approvvigionamento o su sezioni intermedie della rete di utilizzo delle stesse.

Nel caso in cui si installi un misuratore di portata allo scarico, l'utente dovrà sottoscrivere un apposito contratto con il Gestore che disciplini tutte le attività di acquisto, installazione, messa in esercizio e gestione dell'apparecchiatura (lettura, manutenzione ordinaria e straordinaria).

I costi di queste attività saranno posti a carico degli utenti.

Il sistema di misura delle portate scaricate dovrà essere conforme alle specifiche tecniche individuate dal Gestore. Tale sistema di misura è ad uso esclusivo del Gestore, il quale può in ogni momento effettuare operazioni di manutenzione e di controllo. In caso di necessità e su richiesta, il soggetto interessato è tenuto a fornire il personale di supporto per la effettuazione delle operazioni di manutenzione e di controllo. L'accesso ad ogni singolo componente del sistema di misura deve essere in ogni caso libero.

ART. 44. Manufatti di controllo ed ispezione per acque reflue industriali e / o di prima pioggia.

La rete di acque reflue industriali deve essere munita di idonea cameretta di controllo e prelievo campioni posizionata a monte dello scarico in pubblica fognatura.

Tale cameretta, non sifonata, deve essere realizzata secondo apposito schema predisposto dal Gestore e deve avere dimensioni interne tali da garantirne l'agevole accesso e l'ispezionabilità oltre alla possibilità di prelievo dei campioni. La cameretta, inoltre, deve essere ubicata sul suolo privato in posizione sempre accessibile ed adibita al controllo delle sole acque reflue industriali senza commistioni con le acque reflue domestiche.

Nel caso di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, poiché gli scarichi di processo devono essere separati dagli scarichi delle acque di raffreddamento e da quelle di prima pioggia, la cameretta di controllo e prelievo deve essere posizionata su ciascuna delle suddette linee senza alcuna commistione tra le diverse tipologie di scarico.

Il Gestore, al fine di agevolare le operazioni di controllo, può prescrivere anche la realizzazione immediatamente a monte della cameretta di controllo, di un apposito alloggiamento attrezzato per l'installazione di un campionatore automatico, fisso o mobile, per il prelievo degli scarichi e il posizionamento di una cameretta per il prelievo campioni all'esterno della recinzione di delimitazione della proprietà privata.

Il Gestore potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di effettuare il prelievo delle acque di scarico tramite un campionatore automatico fisso proporzionale alla portata.

Nel caso in cui si installi un campionatore automatico fisso, l'utente dovrà sottoscrivere un apposito contratto con il Gestore che disciplini tutte le attività di acquisto, installazione, messa in esercizio e gestione dell'apparecchiatura (lettura, manutenzione ordinaria e straordinaria). I costi di queste attività saranno posti a carico degli utenti.

Il sistema di campionamento delle acque di scarico dovrà essere conforme alle specifiche tecniche individuate dal Gestore. Tale campionatore sarà utilizzato a discrezione del Gestore per l'esecuzione di campagne di campionamento ed analisi degli scarichi anche per la caratterizzazione ai fini tariffari o ritenute necessarie in particolare per assicurare la corretta funzionalità dell'impianto di depurazione centralizzato.

Il sistema di campionamento è ad uso esclusivo del Gestore, il quale può in ogni momento effettuare operazioni di manutenzione e di controllo. In caso di necessità e su richiesta, il soggetto interessato è tenuto a fornire il personale di supporto per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione e di controllo. L'accesso ad ogni singolo componente del sistema di campionamento deve essere in ogni caso libero.

Previa specifica richiesta, il campionatore può essere utilizzato dall'autorità di controllo o per motivi di necessità, dal titolare degli scarichi; in tale secondo caso, i campioni prelevati non hanno alcun valore ai fini né della definizione della accettabilità degli scarichi, né della determinazione del corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione.

I manufatti di ispezione, di cui ai commi precedenti del presente articolo, dovranno essere previsti anche sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle superfici scolanti degli insediamenti produttivi. Essi sono soggetti alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, contenuta nell'apposito regolamento regionale.

ART. 45. Caratterizzazione qualitativa degli scarichi ai fini tariffari.

Ai fini della caratterizzazione degli scarichi degli insediamenti in cui si svolgono attività industriali, necessaria per la determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione si applica la procedura indicata nei commi seguenti.

La caratterizzazione degli scarichi è eseguita a cura dal Gestore e le spese per i prelievi e le analisi sono a carico del titolare dello scarico.

I prelievi sono effettuati per mezzo di un campionatore mobile e/o fisso, proporzionale alla portata e/o al tempo ovvero secondo un prelievo manuale di un campione secondo le modalità indicate dal d.lgs 152/2006 o nell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura vigente.

Al soggetto interessato devono essere comunicati dal Gestore il giorno e l'ora in cui le analisi di laboratorio saranno effettuate, affinché vi possa assistere e, in tale sede, formulare eventuali osservazioni; i risultati analitici saranno messi a disposizione dell'utente. L'accertamento dovrà essere effettuato al fine di consentire l'avvio delle procedure sanzionatorie da parte dell'ufficio d'ambito.

ART. 46. Vasche volano e regimazione degli scarichi.

In caso di nuovi insediamenti con scarichi industriali ovvero in caso di ampliamenti, il Gestore ha la facoltà, in sede di emanazione del proprio parere, per gli scarichi di acque reflue industriali e acque meteoriche soggette al R.R. n. 4/2006, di prescrivere l'installazione di idonee vasche volano atte a equalizzare le portate destinate alla fognatura secondo criteri di dimensionamento definiti dal Gestore o dalla normativa vigente in materia.

Il provvedimento ha lo scopo di salvaguardare il funzionamento ottimale delle reti fognarie evitandone il sovraccarico e di regimare l'afflusso delle acque all'impianto di depurazione.

Tali vasche, qualora ritenute necessarie sulla base delle tipologie dei cicli produttivi e dei volumi di acque reflue da essi prodotti giornalmente, devono essere costruite sul suolo privato relativo all'insediamento a cura e spese del titolare dello scarico, previa presentazione di un idoneo progetto esecutivo.

Qualora non sia possibile realizzare le opere per ragioni tecnico-giuridiche, il Gestore concedere deroghe all'obbligo di cui al precedente primo comma stabilendo sistemi compensativi.

Il Gestore può riservarsi la facoltà di richiedere un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, predisposti al fine di regolarizzare nell'arco della giornata il carico afferente all'impianto centralizzato di depurazione o di effettuare particolari interventi di manutenzione che necessitano di sospendere parzialmente o totalmente il servizio.

TITOLO V - CRITERI PER LA COSTRUZIONE ED IL CONTROLLO DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA.

ART. 47. Caratteristiche delle condotte adibite allo scarico in fognatura.

La progettazione e la realizzazione dei manufatti fognari privati allacciati alla rete pubblica devono seguire i seguenti criteri:

- i condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
- essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati con sottofondo e rinfianco e secondo i criteri e le regole di buona tecnica.
- le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non superiori a 160 mm e con adeguata pendenza, fatto salvo si dimostri con verifiche idrauliche la necessità di utilizzare diametri superiori.
- i tubi, limitatamente alle condotte convoglianti acque nere, miste o meteoriche contaminate soggette a trattamento, vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.
- i materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami (preferibilmente PVC, PEAD, grès o ghisa sferoidale) conformi alle norme di buona tecnica.
- sono esplicitamente vietati i tubi in cemento non rivestito.
- i cambiamenti di direzione e le diramazioni sono realizzati con pezzi speciali comportanti cambi di direzione non superiori a 45° conformemente alle norme di buona tecnica, fatte salve particolari situazioni derogabili (ad esempio scarichi in pressione).
- nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali o in cameretta, conformemente alle norme di buona tecnica, fatte salve particolari situazioni derogabili.

Qualora l'utenza ricada in un'area di salvaguardia di una captazione idropotabile, definita ai sensi dell'art. 94 del D.lgs n. 152/2006, si dovrà assicurare la protezione del patrimonio idrico secondo quanto previsto dalla DGR n.VII/12693/2003 e s.m.i. nonché dallo stesso art. 94 sopra citato.

ART. 48. Pluviali.

I pluviali devono essere collegati alla rete interna di raccolta delle acque meteoriche, connessa ai manufatti dispersori, salvo i casi diversamente disciplinati nei titoli precedenti e nel rispetto della normativa vigente.

Se al di sopra delle grondaie si trovano vani abitativi o terrazzi accessibili, le tubazioni devono essere munite di dispositivi idonei ad evitare il riflusso delle esalazioni moleste.

E' vietato introdurre nei pluviali acque diverse da quelle meteoriche.

I diametri dei tubi di caduta devono essere commisurati alla superficie del tetto o alla copertura piana servita dai tubi stessi.

ART. 49. Caratteristiche dei manufatti di allacciamento.

L'allacciamento della condotta di scarico alla fognatura pubblica può essere fatto in una cameretta esistente o mediante innesto sulla tubazione (solo nel caso in cui l'allacciamento avvenga in fognatura e non nella rete di collettamento), limitando il più possibile lo sviluppo della tubazione sul suolo pubblico.

In caso di allacciamento in cameretta, l'innesto del tubo dovrà avvenire ad una quota pari o superiore all'estradosso della tubazione e non pregiudicare l'accesso alla cameretta stessa.

In caso di allacciamento sulla tubazione, l'innesto del tubo di scarico dovrà avvenire sulla sommità della condotta principale ovvero, in casi eccezionali, nella zona di mezzeria, purché venga realizzato con un angolo di 45° tra gli assi delle condutture in considerazione.

E' assolutamente vietato innestare il condotto di allacciamento al di sotto della mezzeria delle tubazioni fognarie principali.

Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, o comunque qualora necessario, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione in fognatura.

ART. 50. Controllo dei lavori eseguiti dall'Utente.

L'inizio dei lavori di realizzazione, ristrutturazione o rimozione degli impianti privati di fognatura deve essere comunicato al Gestore del SII con preavviso di almeno 15 giorni, fermo restando che l'eventuale riparazione e manutenzione ordinaria non deve essere comunicata (es. sostituzione e spurgo delle fosse Imhoff, ecc).

Se i lavori devono essere attivati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere comunicato per iscritto, tramite telefax o posta elettronica, entro le 24 ore.

E' fatto obbligo, per il titolare dello scarico, di presentare al Gestore del servizio di fognatura la documentazione fotografica dell'innesto alla fognatura prima dell'attivazione dello scarico.

ART. 51. Sopralluogo tecnico.

Ad avvenuta ultimazione delle opere, il Gestore può eseguire un sopralluogo tecnico al fine di verificare la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e al progetto approvato ai sensi degli artt. 17, 18, 28 e 29.

Qualora venga accertata l'insufficiente o imperfetta esecuzione dell'impianto privato di fognatura, ne sarà vietato l'utilizzo sino a quando non sia stata ripristinata, entro il termine fissato dall'Ufficio d'Ambito e di concerto con il Gestore, la regolarità della situazione.

ART. 52. Verifica degli impianti privati di fognatura.

Il Gestore può effettuare in ogni momento verifiche sulle condizioni di manutenzione e funzionamento degli impianti privati di fognatura.

A tale scopo, agli incaricati del soggetto gestore deve essere assicurato l'accesso agli insediamenti e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.

Il soggetto interessato è avvisato del sopralluogo per le verifiche previste dal primo comma con congruo anticipo, salvo casi di assoluta urgenza.

TITOLO VI - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ATTI A COLLETTARE LE ACQUE REFLUE E LE ACQUE METEORICHE DERIVANTI DAL DILAVAMENTO DI STRADE E PIAZZALI PRIVATI.

ART. 53. Impianti privati di fognatura esterna.

Nei casi in cui, per eseguire l'allaccio alla fognatura di insediamenti in genere, sia necessario posare delle tubazioni su vie e piazzali privati d'accesso, dovranno essere rispettate le norme tecniche contenute nel presente regolamento.

Le suddette opere sono considerate come parte della rete fognaria interna degli insediamenti e pertanto devono essere realizzate in conformità alle disposizioni del presente regolamento, a cura e spese dei proprietari.

ART. 54. Progettazione degli impianti.

La realizzazione delle opere di cui all'art. 51 deve essere preventivamente valutata e approvata dal Gestore, sulla base di un progetto elaborato a cura e spese dei proprietari.

Il progetto deve essere predisposto su supporto informatico e in copia cartacea e comprendere la documentazione descritta negli artt. 17 e 28 del presente regolamento.

ART. 55. Sistema di fognatura e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia.

Il sistema di fognatura privata esterna deve essere, di norma, di tipo separato, con la presenza di due o più canalizzazioni indipendenti, una per le acque reflue civili, una per le acque reflue industriali e una per le acque di prima pioggia (se esistenti) e l'altra per le sole acque meteoriche non inquinate.

Sulla linea delle acque meteoriche dovrà essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia nei casi e nelle modalità di gestione definite negli artt. 22, 23 e 35.

ART. 56. Caratteristiche degli impianti privati di fognatura.

Le condotte e i connessi manufatti devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio.

Ferme restando le indicazioni di cui all'art. 46 del presente regolamento, le tubazioni private devono inoltre essere disposte, di norma, lungo l'asse stradale ed essere collocate al di sotto delle tubazioni relative agli altri sottoservizi (gas, acqua, energia elettrica, ecc.).

La pendenza delle condotte deve essere idonea a consentire il naturale deflusso per gravità, prevedendo, se necessario, la presenza di dispositivi di pompaggio.

ART. 57. Camerette di raccordo e ispezione negli impianti privati di fognatura.

L'allacciamento dei singoli insediamenti alla rete privata deve essere eseguito rispettando le norme del presente regolamento, con relativo posizionamento delle camerette e di tutti i manufatti ivi prescritti.

Lungo le reti di fognatura, poste su strade e/o piazzali privati, devono essere posizionate camerette d'ispezione con un interasse massimo di 50 m.

Tali camerette devono avere dimensioni idonee a garantirne l'ispezione e la manutenzione.

ART. 58. Manutenzione degli impianti privati di fognatura.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti privati di fognatura è di competenza degli Utenti fino al punto di innesto nella fognatura pubblica o al collettore intercomunale.

Gli utenti sono, inoltre, responsabili in solido del rispetto del presente regolamento e rispondono di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione, pulizia o dalla mancata riparazione dei manufatti di allacciamento.

TITOLO VII - NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO.

ART. 59. Esecuzione delle opere di allacciamento.

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono sempre sostenute e realizzate sotto l'esclusiva responsabilità del titolare dello scarico, previo ottenimento/emissione del permesso.

Come opere di allacciamento si intendono tutti i manufatti quali tubazioni, camerette d'ispezione o collegamento, valvole antirigurgito, ecc., comunque realizzati per convogliare lo scarico dell'insediamento in pubblica fognatura o nella rete di collettamento intercomunale, secondo le norme del presente regolamento.

Tutte le spese per la posa in opera delle condotte/manufatti e per l'allacciamento delle stesse al collettore intercomunale o alle pubbliche fognature, con relativo ripristino di quanto manomesso, sono a totale carico del titolare dell'allacciamento.

L'esecuzione delle opere di allacciamento degli scarichi è affidata ad un'impresa scelta dal richiedente l'allaccio, il quale può decidere di far effettuare i lavori al Gestore stesso. In tal caso, le spese di allacciamento verranno preventivamente calcolate e liquidate al Gestore dal richiedente il permesso. Durante la realizzazione dei lavori deve essere garantita la possibilità di accesso e ispezione ai manufatti a tecnici del Gestore o a personale da esso preposto all'attività di verifica.

Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture fognarie dall'impresa scelta dal titolare dell'allaccio, il ripristino della corretta funzionalità dei collettori sarà effettuato dal Gestore, con spese interamente a carico del richiedente l'allaccio.

ART. 60. Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento.

Qualora le opere di allacciamento non fossero conformi alle disposizioni e/o agli schemi del presente regolamento, il Gestore, ne prescrivono la modifica, entro un termine stabilito, a cura e spese del titolare dello scarico.

ART. 61. Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti.

Nel caso in cui fosse riscontrata, nelle parti di territorio che risultano servite da pubblica fognatura, la presenza di insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti nelle medesime, il Comune territorialmente competente, anche su segnalazione di soggetti terzi, attiva tutte le procedure finalizzate alla realizzazione delle opere di allacciamento (diffida, ordinanza, ecc.).

Nei casi previsti dalla normativa, il Comune può disporre l'esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, il titolare inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute per le suddette opere.

ART. 62. Servitù.

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di convogliare i propri scarichi nella pubblica fognatura se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico ai sensi dell'art. 1043 del Codice Civile.

Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (art.1034 del Codice Civile).

In ogni caso, le modalità di convogliamento degli scarichi devono essere approvate dal Gestore.

ART. 63. Divieto di estensione degli allacciamenti.

Nelle fognature private collegate con la pubblica fognatura non possono essere convogliati altri scarichi di terzi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

ART. 64. Manutenzione delle opere di allacciamento e delle fognature.

La manutenzione (ordinaria e straordinaria), la pulizia e l'eventuale riparazione delle opere di fognatura privata sono di competenza e a carico del titolare dello scarico, fino al punto di innesto alla fognatura pubblica o al collettore intercomunale.

Gli utenti sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione, pulizia o dalla mancata riparazione dei manufatti di allacciamento.

Il Gestore esegue la manutenzione, pulizia ed eventuale riparazione solo ed esclusivamente sulla rete fognaria pubblica, sulla rete di collettamento e sulle opere di allaccio della stessa alla rete intercomunale (scolmatori, deviatori, stazioni di sollevamento, ecc...).

ART. 65. Disattivazione degli allacciamenti esistenti.

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, si mettesse fuori uso un allacciamento esistente, il titolare dell'allacciamento stesso ha l'obbligo di segnalare il fatto al Gestore del SII. Il titolare dell'allacciamento ha, inoltre, l'obbligo di sigillare l'immissione nella rete fognaria comunale o nel collettore intercomunale secondo tempi e modalità che verranno fissate dal Gestore.

Fatte salve le disposizioni normative vigenti, qualora per qualsiasi causa uno scarico convogliante acque reflue industriali e/o di prima pioggia venga a cessare, il titolare dello scarico medesimo dovrà informare, mediante lettera raccomandata o PEC, l'Ufficio d'Ambito, l'Ente Autorizzatore e il Gestore, i quali disporranno i conseguenti provvedimenti.

La riattivazione di uno scarico cessato è da considerarsi come attivazione di un nuovo scarico. Sarà dunque necessario presentare la domanda di nuova autorizzazione allo scarico, con la relativa documentazione prevista dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

ART. 66. Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento.

Qualora, per ragioni altimetriche, non fosse possibile allacciare alla rete fognaria gli scarichi per deflusso a gravità, gli stessi dovranno essere convogliati mediante idonei impianti di sollevamento.

Tali impianti devono prevedere un'idonea vasca d'accumulo, adeguati sistemi di pompaggio, una condotta di mandata disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno degli insediamenti (ad es. mediante interposizione di valvole di non ritorno), un sistema di avviamento ed arresto automatico ed un sistema d'allarme che entri in funzione nei casi di mancato funzionamento.

La condotta di mandata deve recapitare i reflui in una cameretta di ispezione collegata, mediante apposita tubazione con funzionamento a gravità, alla pubblica fognatura o al collettore intercomunale.

Il titolare dello scarico, in sede di richiesta del permesso di allacciamento o di autorizzazione, deve predisporre ulteriori elaborati riportanti i dati tecnici delle apparecchiature e dei manufatti costituenti l'impianto di sollevamento con relative tavole grafiche.

Restano a carico del titolare dello scarico i costi di funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle apparecchiature e dei relativi manufatti.

Nel caso sia necessario dotare le stazioni di sollevamento private di scarichi d'emergenza, il recapito in ambiente delle acque reflue sfiorate dovrà essere autorizzato dalla Provincia.

ART. 67. Allacciamento per più insediamenti.

Ogni insediamento deve essere, di norma, allacciato in fognatura mediante un proprio condotto di allacciamento.

Il Gestore permette un unico allacciamento per più insediamenti nel caso in cui siano disposti in modo tale da sconsigliare, dal punto di vista economico, giuridico e realizzativo, l'allacciamento singolo per ogni utenza. Resta fermo l'obbligo di separazione degli impianti privati interni di fognatura a monte dell'unica immissione e di dotare ciascuno di essi delle camerette d'ispezione previste dal presente regolamento, al fine di consentire la possibilità di ispezione e campionamento di ogni singolo scarico.

Nel caso di uno scarico comune a più insediamenti industriali si applica il comma 2, art. 124 del d.lgs. n. 152/06.

ART. 68. Responsabilità per interruzioni del servizio e reflui.

Nessun risarcimento è dovuto agli utenti per eventuali interruzioni dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione, fatte salve diverse disposizioni della Carta dei Servizi.

Analogamente il Gestore non è responsabile per danni causati da eventuali reflui di reflui all'interno della proprietà privata attraverso le condotte di allacciamento, essendo l'utente tenuto ad adottare tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad evitare l'insorgere di tali eventi.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TARIFFARIE.

ART. 69. Disposizioni tariffarie a carico delle utenze allacciate alla rete di acquedotto.

Fermo restando eventuali disposizioni dell'AEEGSI, ai sensi dell'art.155 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione si applicano tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- a. in caso di acque reflue domestiche e assimilate domestiche, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita;
- b. per le utenze industriali la quota tariffaria è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate sulla base del principio "chi inquina paga".

ART. 70. Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che si approvvigionano con fonti autonome.

Ai fini del calcolo della tariffa, in caso di approvvigionamento autonomo, il volume di acque reflue scaricate è considerato pari al volume:

- a. prelevato dalla fonte autonoma ed eventuali aliquote prelevate dall'acquedotto pubblico e industriale;
- b. quantificato dal misuratore di portata allo scarico se previsto nell'Autorizzazione allo Scarico.

ART. 71. Disposizioni tariffarie in caso di perdite di acqua negli insediamenti allacciati alla rete di Pubblico Acquedotto.

Qualora si verifichi una perdita nelle tubazioni di distribuzione dell'acqua potabile a valle del contatore, l'Utente può richiedere al Gestore l'esenzione della quota di tariffa corrispondente al servizio fognatura e depurazione.

La quantificazione del consumo anomalo viene effettuata dal Gestore, sulla base delle modalità specificate dal regolamento di acquedotto.

La richiesta di esenzione/rimborso deve essere inoltrata al Gestore tramite apposito modello mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore e presso gli Sportelli del Gestore allegando la documentazione indicata nell'apposita modulistica.

In caso di fattura già emessa, o in caso di impossibilità di interrompere la fatturazione in corso, il rimborso potrà essere effettuato anche tramite la riduzione delle fatture successive.

ART. 72. Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che recuperano acqua meteorica.

Fatte salve diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e d'igiene, al fine di incentivare il risparmio di acqua potabile, possono essere installate vasche di accumulo per il recupero delle acque meteoriche.

L'installazione delle vasche di accumulo per il recupero di acque meteoriche dovrà essere dichiarata in fase di richiesta del permesso di allacciamento, ovvero prima della relativa realizzazione.

ART. 73. Disposizioni tariffarie per scarichi di tipo industriale.

Per gli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali, di Prima Pioggia e di Lavaggio, la tariffa è determinata sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate.

Per la determinazione dei criteri di applicazione della tariffa si rimanda alle disposizioni vigenti.

TITOLO IX - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 74. Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari riguardanti gli scarichi di acque reflue domestiche allacciate alla rete fognaria comunale e/o intercomunale.

Per quanto di competenza e qualora il Gestore compri irregolarità riguardanti lo scarico di acque reflue domestiche, questi provvede ad emanare un richiamo con diffida del permesso di allacciamento; tale richiamo prevede un tempo di adeguamento o di sistemazione.

Trascorso infruttuosamente il suddetto termine, il Gestore segnala prontamente la situazione di non conformità all'Ufficio d'Ambito e al Comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza e per l'eventuale e successiva irrogazione delle sanzioni, definite sulla base della normativa vigente.

ART. 75. Sanzioni e situazioni irregolari di scarico di acque reflue industriali.

Ferme restando le procedure inerenti gli insediamenti oggetto di autorizzazione integrata ambientale e le sanzioni stabilite dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali comporta l'attivazione delle procedure sanzionatorie e delle azioni interdittive in capo all'Ufficio d'Ambito, ai sensi della normativa vigente.

ART. 76. Responsabilità e risarcimento per danni.

Chiunque si renda responsabile di danni agli impianti di fognatura, collettamento e depurazione è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari per riportare a normalità la situazione.

In particolare, i titolari degli allacciamenti sollevano il Gestore dalle responsabilità per i danni che si dovessero verificare a causa della difettosa installazione, manutenzione o utilizzo della rete fognaria privata e dei condotti di allacciamento.

ART. 77. Controversie.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente Regolamento fra il Gestore e l'Utente, si applicano le procedure previste dalla "Carta dei Servizi".

ART. 78. Validità del regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Qualora, successivamente all'entrata in vigore del regolamento, vengano apportate modifiche o integrazioni alla normativa vigente in materia, le disposizioni del presente regolamento in contrasto con quelle statali e/o regionali devono intendersi non applicabili.

ART. 79. Approvazione e modifiche al regolamento.

Secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 152/2006, l'approvazione e le successive modifiche, anche parziali, del presente regolamento competono all'Ufficio d'Ambito.

ART. 80. Entrata in vigore.

Il presente regolamento è vigente dalla data di affidamento del SII.